



# COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

Ordinanza N. 85  
Novafeltria, li 13/02/2014

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE SU TUTTE LE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI RICADENTI NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA.

## **Il Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti**

**Visto :**

- il DPR N. 470/82 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”;
- il successivo D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” avente quale finalità la protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione;
- il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”;
- l’art. 118 comma 1 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” il quale dispone la delega alle Province delle funzioni relative alla individuazione dei punti di campionamento lungo i litorali e la classificazione di qualità delle medesime acque di balneazione;
- la D.G.R. n. 653 del 16.05.2011 con la quale la Regione Emilia Romagna, ha approvato una direttiva inerente i criteri per l’esercizio della delega alle Province delle funzioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d) ed f) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni;

**Rilevato che:**

- l’Amministrazione Provinciale con deliberazione della Giunta Provinciale n. 218 del 18.12.2013, acquisita al protocollo comunale con n. 591 del 21/01/2014, ha proceduto alla “Classificazione delle acque di balneazione riferita alla stagione 2013 ed individuazione delle acque di balneazione e dei relativi punti di campionamento, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008, per la stagione 2014”;

- nella soprarichiamata deliberazione di Giunta Provinciale n. 218/2013 vengono individuate “*tutte le acque dolci superficiali non balneabili ai sensi del D.Lgs. 116/08, in quanto non monitorate a tal fine*”;

**Dato atto che** ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 sono di competenza comunale:

- “a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale( N.d.r. leggasi provinciale);*
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;*
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);*
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;*
- e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15.”*

**Considerato che**, per quanto sopra esposto, tutte le acque dolci superficiali dei corsi d’acqua che attraversano il territorio provinciale risultano non balneabili in quanto non monitorate a tal fine, e che l’assenza di monitoraggio quindi l’assenza di dati sulla qualità delle acque non esclude la possibilità di danni alla salute di eventuali bagnanti delle acque dolci;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere alla delimitazione delle acque non adibite alla balneazione, come disposto dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 218/2013, nonché diffondere in modo quanto più evidente ai cittadini la criticità relativa alla balneabilità delle acque sul territorio comunale, avuto riguardo a quanto precisato e descritto dal DPR n. 470/1982 e dal D.Lgs. n. 116/2008;

**Viste** inoltre le seguenti leggi:

la Legge N. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m. e i.;

l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

la legge N. 689/ 1981 e s.m.i.;

## **ORDINA**

Il divieto di balneazione, in via preventiva, relativo a tutte le acque dolci superficiali del Comune di Novafeltria che, come stabilito dalla Delibera Giunta Provinciale n. 218 del 18.12.2013, non sono individuate come idonee a tale scopo, sino a diverso provvedimento provinciale che qualifichi dette acque come balneabili;

## **AVVERTE**

E' fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge comminando le sanzioni previste per la violazione ai regolamenti comunali ed alle Ordinanze;

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 come integrato dalla L. 3/03, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 ai sensi della L. 689/91 e s.m. e i.;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni;

### **I N C A R I C A**

La Polizia Municipale e tutte le Forze dell'ordine, ciascuno per quanto di competenza, della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza;

### **D I S P O N E**

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e sul sito internet del Comune nonché mediante avvisi pubblici e cartelli monitori da collocare in loco;

Copia della presente ordinanza è inviata, per quanto di competenza, a:

- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- Provincia di Rimini – Servizio Politiche Ambientali;
- Prefettura di Rimini;
- A.R.P.A. – Sezione di Rimini;
- Azienda U.S.L.- Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e sanità pubblica;
- Questura di Rimini;
- Carabinieri Stazione di Novafeltria;
- Guardia di Finanza;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Polizia Municipale;

Il Responsabile U.T.C.  
(Dott. Arch. Fabrizio Guerra)

